

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 14 del 24/3/2003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1[^] convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.) - Approvazione

**L'anno duemilatre, addi ventiquattro del mese di marzo alle ore 19,30
nella sala delle adunanze consiliari**

**Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale**

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	3	
4) De Meo Salvatore	Componente	4	
5) Capasso Vincenzo	Componente	5	
6) Corina Andrea	Componente		1
7) Marrocco Egidio	Componente	6	
8) Pietricola Vincenzo	Componente	7	
9) Ciccarelli Antonio	Componente		2
10) Di Manno Onorato	Componente		3
11) Parisella Piero	Componente	8	
12) Bortone Xenio	Componente	9	
13) Di Fazio Nicola Orlando	Componente	10	
14) Refini Fabio	Componente	11	
15) Spagnardi Claudio	Componente	12	
16) Meschino Massimo	Componente	13	
17) Biasillo Lucio	Componente	14	
18) Conte Paolo	Componente	15	
19) Rega Pasqualino	Componente	16	
20) Peppe Arcangelo	Componente	17	
21) Orticello Onoratino	Componente	18	
22) De Santis Onorato	Componente		4
23) Cataldi Vincenzo	Componente		5
24) Di Manno Bruno	Componente	19	
25) Di Fazio Massimo	Componente		6
26) Zenobio Stefano	Componente	20	
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente	21	
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	22	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	23	
30) Di Biasio Luigi	Componente		7
31) Mazzarrino Onorato	Componente		8

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Azzarà assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato



Illustra il regolamento proposto il Consigliere Pietricola, Presidente della competente Commissione, il quale rende noto al Consiglio che, in sede di analisi dello stesso da parte della Commissione, è emersa la necessità di apportare al testo elaborato e fatto pervenire ai Consiglieri una serie di emendamenti non di carattere sostanziale, ma importanti sul piano formale, che riguardano gli artt. 17-18-21 e 23.

In particolare si propone di emendare il primo comma dell'art. 17 e sostituire la frase da "**Il canoneomissis regolamento**" con l'espressione "**E' demandato alla Giunta Municipale la competenza alla determinazione delle tariffe nei termini di legge**".

L'art. 18 prevede al punto 7 della lettera a), relativa alla commisurazione rispetto allo spazio, nella parte finale l'espressione "**Le aziende possono pagare il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile**".

Si propone di emendare la parola "**possono**" con la parola "**devono**".

All'art. 21 si propone di sostituire l'espressione "**Con il provvedimento omissis d'ufficio**" con l'espressione seguente "**Con il provvedimento di ingiunzione è irrogata la sanzione pecuniaria del 100% del canone dovuto, che può essere ridotta al 25% se l'ingiunzione viene pagata entro 20 giorni dalla notifica oppure ridotta ad 1/5, se il pagamento viene effettuato prima dell'ingiunzione od a seguito di invito d'ufficio**".

Le ultime modifiche che si propongono sono all'art. 23, portando i commi da 4 a 6, inserendo dopo il 2 il seguente "**Il canone per l'anno 2003 è determinato sulla base della tariffa stabilita nella tabella allegata ed approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 68 del 3/3/2003**" e dopo il comma 4 il seguente "**Con il presente regolamento si intendono espressamente abrogati gli artt. da 18 a 36 del vigente regolamento di polizia urbana**", con conseguente rinumerazione dei commi.

Conclusa la relazione del Presidente della Commissione, interviene **il Consigliere Marrocco** il quale lamenta che ci sono troppi vincoli e voterà contro, poichè non è d'accordo sull'impianto complessivo.

Il Consigliere Biasillo interviene invece per esprimere il suo apprezzamento ai Presidenti delle due Commissioni per la competenza e l'attenzione con cui hanno svolto il loro lavoro.

Il Presidente del Consiglio invita a questo punto a votare l'approvazione degli emendamenti proposti e conseguentemente il regolamento nel testo definitivo emendato.

Sono usciti nel frattempo i Consiglieri Di Sarra e Di Fazio Massimo.

Per alzata di mano, contrario Marrocco, favorevoli tutti gli altri, il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 19/12/2001, ha approvato il nuovo regolamento di polizia urbana nel quale, tra l'altro, è stata deliberata la trasformazione del regime di occupazione dei suoli e delle aree pubbliche, da tassa a canone, orientando il rapporto tra Amministrazione ed utenti su basi di certezza e di corrispettività;

Ravvisata la necessità di dover adottare un apposito regolamento relativo alla disciplina del canone di concessione di aree e suoli pubblici, scorporandolo del regolamento di polizia urbana, al fine di agevolare l'utente nella consultazione di detto regolamento;

Considerato che la rielaborazione del regolamento è dovuta al fine di garantire il rispetto e l'applicazione dei principi di efficienza, efficacia, incisività dell'azione amministrativa e del buon andamento apportando le modifiche ritenute necessarie a seguito dell'esperienza avutasi nel corso dell'azione amministrativa dalla data di approvazione del regolamento succitato ad oggi.

Ritenuto doveroso, per i motivi succitati, rielaborare ed approvare un nuovo regolamento C.O.S.A.P..

Viste le disposizioni vigenti in materia.

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente.

Visti i pareri espressi dal responsabile del settore e dal responsabile del servizio contabilità e finanze.

Visto l'esito della votazione come sopra riportata

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento comunale sulla concessione e sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, composto da n. 23 articoli ed un allegato (deliberazione di G.M. n. 68 del 3/3/2003 avente ad oggetto "**Approvazione tariffe per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per l'esercizio finanziario 2003**")

2) Di dare atto che detto regolamento, come definitivamente emendato, è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare, conseguentemente annullati gli artt. dal n. 18 al n. 36 compreso del regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2002

Alle ore 00,20 del 25 marzo 2003 il Vice Presidente Azzarà scioglie la seduta per esaurimento dei punti all'ordine del giorno.





COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEMANIO-POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO

**SULLA CONCESSIONE E SUL CANONE PER LA OCCUPAZIONE DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP)**

L'ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Marco Antonio Carnevale)

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Di Maio)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Rag. Rosa Fiore)

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE E SUL CANONE PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP)

INDICE

<u>Articolo 1</u> Finalità del regolamento	pag.3	<u>Articolo 13</u> Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti	pag.8
<u>Articolo 2</u> Concessione aree	pag.3	<u>Articolo 14</u> Occupazione abusiva	pag.8
<u>Articolo 3</u> Domanda per concessione area	pag.4	Canone per l'occupazione	
<u>Articolo 4</u> Istruttoria	pag.4	<u>Articolo 15</u> Istituzione	pag.9
<u>Articolo 5</u> Rilascio e contenuto	pag.5	<u>Articolo 16</u> Soggetti obbligati	pag.9
<u>Articolo 6</u> Titolare	pag.5	<u>Articolo 17</u> Criteri di determinazione	pag.9
<u>Articolo 7</u> Obblighi del concessionario	pag.6	<u>Articolo 18</u> Commisurazione del canone	pag.10
<u>Articolo 8</u> Decadenza ed estinzione	pag.6	<u>Articolo 19</u> Occupazioni non soggette a canone	pag.12
<u>Articolo 9</u> Modifica, sospensione e revoca	pag.7	<u>Articolo 20</u> Pagamento e rimborso	pag.13
<u>Articolo 10</u> Rinnovo e disdetta	pag.7	<u>Articolo 21</u> Riscossione coattiva	pag.13
<u>Articolo 11</u> Occupazione d'urgenza	pag.8	<u>Articolo 22</u> Responsabile	pag.14
<u>Articolo 12</u> Commercio su aree pubbliche	pag.8	<u>Articolo 23</u> Disposizioni transitorie e finali	pag.14

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.
2. Il presente regolamento si applica alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al Demanio o Patrimonio indisponibile del Comune di Fondi, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le occupazioni all'interno dei mercati coperti o plateatici attrezzati, sono determinati appositi canoni, sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento e tenendo conto della particolarità di ogni singolo caso. Il presente regolamento non si applica, salvo le norme procedurali dell' art. 1 in quanto compatibili, alla concessione di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate con procedimento ad evidenza pubblica.
3. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono:
 - a) "occupazione": la disponibilità concessa o l'utilizzazione di fatto del suolo pubblico;
 - b) "uso comune": la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;
 - c) "concessione": il provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone;
 - d) "canone": la somma dovuta per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - e) "tariffa": la misura unitaria per la determinazione del canone, indicata nella tabella allegata al presente regolamento;
 - f) "occupazione temporanea": l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo;
 - g) "occupazione permanente": l'occupazione autorizzata in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno oppure per un periodo stagionale, ricorrente negli anni successivi;

Articolo 2

Concessione

1. Le occupazioni sono temporanee o permanenti, secondo la definizione di cui all'art.1, comma 3, lett. f) e g). Le occupazioni sono considerate ricorrenti, a condizione che conservino le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie. E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva dell'ufficio comunale competente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 11.

Articolo 3


Domanda

1. La domanda di concessione è presentata direttamente al Comune di Fondi o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile è ammessa.
2. La domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
 - d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
 - e) durata e giorni dell'occupazione;
 - f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
 - g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - h) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
 - i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
 - j) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;
3. In allegato alla domanda, deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione.
4. La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
5. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.
6. Non è accettabile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

Articolo 4

Istruttoria

1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2. Il procedimento è concluso in trenta giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i quarantacinque giorni.
3. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:

- 
- a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende tacitamente rinunciata;
 - c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda, concedendo un termine massimo di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende tacitamente rinunciata;
 - d) esamina la domanda, tenendo conto - in particolare - degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
 - e) acquisisce il parere degli altri uffici, organi, anche in sede di conferenza dei servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5

Rilascio e contenuto

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione contiene, in particolare:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g);
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
 - c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione
 - e) gli obblighi del concessionario, di cui all'articolo 7.
3. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.
4. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

Articolo 6

Titolare

1. Tutte le concessioni sono rilasciate, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:

- a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
- b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

4. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.

5. Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.

6. Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 7

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
- b) versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 21, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
- c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione.
- d) tenere esposta al pubblico l'autorizzazione amministrativa di concessione del suolo

Articolo 8

Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-amministrative, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 5, previa diffida a rimuovere la violazione;
- b) il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a sessanta giorni;
- c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
- d) l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione.

2. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b);
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.



Articolo 9

Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 10

Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti ricorrenti stabiliti dalla tariffa possono essere rinnovate con un nuovo atto formale, su richiesta presentata dal titolare almeno sessanta giorni prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione.
3. Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il pagamento del canone stabilito per l'anno di riferimento, previa comunicazione trasmessa dal titolare entro gli stessi termini e a condizione che l'occupazione resti inalterata
4. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate con una semplice comunicazione d'ufficio, su richiesta motivata presentata dal titolare prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento preventivo del canone.
5. Le richieste e comunicazioni, di cui ai commi precedenti, sono presentate e trasmesse all'ufficio competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure in altra forma ammessa.
7. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 11

Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
2. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 12

Commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale mediante condutture, cavi e impianti in genere, anche per l'erogazione dei pubblici servizi, ferma restando la disciplina dell'apposito regolamento in quanto compatibile.

Articolo 14

Occupazione abusiva

1. E' considerata abusiva:
 - a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, all'ufficio competente a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette

giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.

Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone

La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art.8 comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

5. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche alle norme del Codice della Strada, sono punite anche con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti occupazioni di aree private di uso pubblico.

Canone per l'occupazione

Articolo 15

Istituzione

1. Per le concessioni, disciplinate nel capo I, è dovuto al Comune di Fondi un canone, in base alle disposizioni che seguono.

2. Per le occupazioni permanenti o ricorrenti, il canone è dovuto per anno solare o per una stagionalità, indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione; per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione, indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Articolo 16

Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.

Articolo 17

Criteri di determinazione

1. E' demandato alla Giunta Municipale la competenza alla determinazione delle tariffe nei termini di legge. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione.
2. Il territorio comunale è articolato in tre categorie, tenuto conto dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è prevista una tariffa speciale per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio.
3. Se l'occupazione insiste in strade di differente categoria, l'occupazione si intende realizzata interamente in quella di classe superiore.

4. Gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima concessione e in base a disposizioni di legge, sono detratti dal canone di cui al presente regolamento, salvo quelli connessi alla prestazione di servizi.

Articolo 18

Commisurazione del canone:

a) commisurazione rispetto allo spazio

1. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore. L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurate dal filo del muro. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto salvo la determinazione di un canone complessivo per singolo chiosco. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e il relativo canone. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineari.
2. Per i distributori di carburante, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.
3. Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva.
4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati - anche da terzi - per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
5. Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la superficie è commisurata a quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro.
6. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.

- 9
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e delle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria di € 0,65 pari a Lire 1.250 rivalutata su base ISTAT ad € 0,68 pari a Lire 1.323) per l'anno 2002 moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di € 516,46 pari a lire 1.000.000. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende devono pagare il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile. Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intero canone o della prima rata.
 8. Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende di cui al comma precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto, depositato per l'autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.

b) commisurazione del canone per occupazioni particolari

Tenuto conto della natura contrattuale del canone, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo trenta, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale e con atto esecutivo di detta deliberazione del dirigente del settore da cui dipende il responsabile del procedimento COSAP:

- A. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- B. per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- C. determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari.

Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotte fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. Analogo beneficio può essere approvato dalla Giunta per le occupazioni connesse ad opere finalizzate all'attuazione di progetti di recupero del Centro Storico o di altre aree oggetto di organica pianificazione.

Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi. La giunta, con propria deliberazione, determina la superficie massima concedibile per aree territoriali omogenee.

Articolo 19

Occupazioni per le quali il canone non è dovuto

1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;
- c) occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste;
- d) occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;
- e) occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune;
- f) accessi carrabili e parcheggi destinati ai soggetti portatori di handicap;
- g) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;
- h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico e sindacale, purché l'occupazione avvenga con l'installazione di un gazebo.
- i) I balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, le tende, siano esse fisse o retraibili;
- l) occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate dal comune ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;
- m) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
- n) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento;
- o) Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree

- adibite a mercati. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere del 6 giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista; oppure occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
- q)Le occupazioni di aree cimiteriali interne;
- r)Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione
- s)Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché non ci sia intralcio al passaggio pedonale o veicolare ed installati contigui al muro, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili, ed inoltre, insegne ed impianti pubblicitari purché venga corrisposta il pagamento dell'imposta di pubblicità ed affissione.
- t)Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- u)Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- v)Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
- z)Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;

Articolo 20

Pagamento e rimborso

La riscossione del canone può essere affidato a terzi secondo le direttive impartite dal Comune e sotto il suo diretto controllo e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

1. Il canone deve essere pagato entro il 30.04 ,in unica soluzione, mediante versamento su Bollettino Bancario Freccia ,bollettino pagabile presso tutti i sportelli del Sistema Bancario Italiano . che saranno inviati a ciascun contribuente La somma dovuta è arrotondata, per difetto, se la frazione non supera i 50 centesimi oppure, per eccesso, se è superiore. Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile. Per motivi organizzativi, con deliberazione di Giunta Municipale, la data di scadenza del pagamento può essere variato, per ciascun anno, al fine di superare le difficoltà contingenti.
2. . Il rimborso delle somme versate, e non dovute, è disposto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 23, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve esse motivato con atto scritto.
3. Sul canone versato in ritardo, si applica il 150% (centocinquanta per cento) degli interessi passivi applicati dal Tesoriere al Comune di Fondi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di ogni altra somma versata a qualsiasi titolo.

Articolo 21

Riscossione coattiva

Il canone non pagato è liquidato con il procedimento di ingiunzione come prescritto nel testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14

aprile 1910, n. 639 oppure il Comune può affidare a terzi, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni. la riscossione coattiva del canone nel rispetto delle norme vigenti in materia. Con il provvedimento di ingiunzione è irrogata la sanzione pecuniaria del 100% del canone dovuto, che può essere ridotta al 25% se l'ingiunzione viene pagata entro 20 giorni dalla notifica oppure ridotta ad 1/5, se il pagamento viene effettuato prima dell'ingiunzione od a seguito di invito d'ufficio. Il pagamento del canone e della sanzione, anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.

Nel caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione è svolto dal gestore del servizio compresa la riscossione coattiva.

Articolo 22

Responsabile

Il dirigente del settore individua, all'interno della struttura, un responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e lo rende pubblico con atto di determinazione. Ogni ulteriore atto esecutivo, predisposto dall'Ufficio, relativo al procedimento di applicazione del canone, riporterà l'indicazione del responsabile del procedimento.

Il dirigente del settore individuato a termini del comma 1 è competente a ricevere le osservazioni e i reclami ed i ricorsi relativi al procedimento applicativo e ad adottare i provvedimenti decisori connessi.

L'utente che a qualsiasi titolo richieda occupazione di suolo pubblico, qualora non sia esente a norma del presente regolamento, deve presentare apposita dichiarazione di impegno, conforme al modello allegato al presente regolamento, con la quale si vincola al versamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni esistenti al 31.12.2002, nonché a quelle rilasciate, anche in sede di rinnovo, a decorrere da tale data.

2. Per le concessioni permanenti esistenti alla data del 31.12.2002 l'annualità del canone, deve essere pagata, senza interessi, entro il 30 aprile 2003. In caso di mancato pagamento, la concessione si estingue di diritto, fermo restando l'obbligo di versare il canone per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile; per il periodo successivo, l'occupazione è considerata abusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14. Entro il 30 aprile, la concessione può essere disdetta con le modalità previste dall'articolo 10, comma 5, ed è comunque dovuto il canone per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e la rimozione dell'occupazione, applicando un dodicesimo della tariffa annua per ogni mese o frazione maggiore di quindici giorni. Se la disdetta viene comunicata oltre la data del 30 aprile, si applica l'articolo 10.

3. Il canone per l'anno 2003 è determinato sulla base della tariffa stabilita nella tabella allegata ed approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 68 del 3/3/2003.

4 In fase di prima applicazione e fino alla nuova classificazione della rete viaria, le tre categorie stradali, di cui al comma 2 dell'articolo 17, sono quelle individuate dalla deliberazione della G.M. n.197 del 26.03.2002.

5. Per il canone di occupazione delle aree destinate a mercati coperti o plateatici attrezzati, si applicano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n.68 del 03.03.2003.

6. Con il presente regolamento si intendono espressamente abrogati gli artt. da 18 a 36 del vigente regolamento di polizia urbana.

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 68
del 3/3/2003

Ufficio RAGIONERIA Visto per l'impegno

Fondi li.....

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per l'esercizio finanziario 2003

L'anno duemilatre addì... tre . del mese di .. marzo . alle ore . 13,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

		presente	assente
Geom. Luigi Parisella	Sindaco	X	
Geom. Gianni Giannoni	Vice Sindaco	X	
Sig. Marco Antonio Carnevale	Assessore		X
Prof. Egidio Turchetta	Assessore	X	
Avv. Pierluigi Avallone	Assessore	X	
Dott. Beniamino Maschietto	Assessore		X
Sig. Antonio Forte	Assessore	X	
Dott. Riccardo Izzi	Assessore		X
Dott. Luigi Matteoli	Assessore	X	

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. Luigi Parisella assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica
si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in argomento

Fondi li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E. to Avv. Francesco Di Maio

Parere di regolarità contabile
si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in argomento

Fondi li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Tommasina Biondino

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 446/99, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di provvedere alla fissazione delle tariffe contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, quale misura di indirizzo della finanza comunale; e che il combinato disposto degli artt. 42 comma 2 lettera e) e 48 D.P.R. 267/00 attribuisce alla Giunta Municipale la competenza alla fissazione delle tariffe nell'ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio all'atto dell'approvazione del Regolamento;0

RILEVATO che, in base alle indicazioni provenienti dall'esperienza operativa del primo anno di gestione del regime corrispettivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è necessario riorganizzare le medesime tariffe anche sulla base delle risultanze del confronto con le organizzazioni dei settori produttivi maggiormente interessati, che si è sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario appena conclusosi;

RITENUTO altresì che risulta necessario predisporre un opportuno indirizzo politico, rivolto al settore preposto alla gestione ed alla vigilanza dell'entrata, affinché si proceda all'accertamento delle aree di evasione del corrispettivo, in particolare per quanto attiene alle occupazioni derivanti da passi carrabili e da impianti pubblicitari, tenuto conto che:

- a. sono stati ripetutamente formulati avvisi alla cittadinanza, anche mediante manifesti e comunicazioni attraverso i mezzi di comunicazione pubblica, affinché si procedesse alla regolarizzazione delle situazioni esistenti;
- b. l'apertura ed il mantenimento di accessi sulla pubblica via, nonché l'installazione di impianti pubblicitari, sono soggetti a specifiche autorizzazioni previste dal vigente Codice della Strada in relazione all'incidenza ed al rilievo che tali infrastrutture hanno sulla circolazione e sulla sicurezza stradale;
- c. sussiste la necessità, per gli impianti pubblicitari, del rispetto delle norme generali e particolari di ornato pubblico e della necessaria soggezione ad una pianificazione comunale che non è stata ancora varata.

ACCERTATA la necessità di articolare il regime tariffario in maniera più esaustiva, limitatamente alla quantificazione del canone delle singole aree mercatali; e di tener conto della congiuntura economica complessiva e dei limiti alla pressione fiscale e parafiscale che costituiscono linee-guida dell'indirizzo politico nazionale;

DELIBERA

1. di approvare l'annessa tabella delle tariffe per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, per l'esercizio finanziario 2003, quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione quale atto collegato alla manovra di bilancio per l'esercizio 2003, incaricando il Dirigente del Settore Finanziario agli adempimenti connessi;
3. di mandare il Dirigente del VI Settore per l'esecuzione dei seguenti adempimenti:
 - a. di conferire massima pubblicità alla presente deliberazione, avvalendosi anche del servizio di comunicazione istituzionale dell'Ente;
 - b. applicazione delle nuove tariffe ai concessionari di spazi ed aree pubbliche in conformità del regolamento;
 - c. predisposizione di un piano, da sottoporre alla Giunta Municipale entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, per l'accertamento dell'evasione contributiva e la predisposizione dei relativi atti sanzionatori e recuperatori;

DELIBERA INOLTRE

Con successivo voto unanime di conferire alla presente deliberazione immediata esecutività, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D. Lgs. 267/00, in ragione della necessità urgente di provvedere all'avvio tempestivo delle procedure di interlocuzione con la platea dei contribuenti ai fini del rispetto dei termini regolamentari per il pagamento del canone.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
N. 58 del 3.3.2003

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA	1^ CAT.	2^ CAT	3^ CAT
Occupazione ordinaria annuale - Stagionale dal 01.05 al 31.10 rid. 10% - stagionale dal 01.11 al 30.04 rid. 30%	€ 28	€ 20	€ 15
Spazi riservati a veicoli diversi da quelli a servizio delle persone invalide	€ 250	€ 130	€ 100
Passi carrabili, commisurati a metri lineari	€ 28	€ 20	€ 15

TARIFFE DI CANONE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI - PERMANENTI O RICORRENTI - DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO IN MERCATI - COMMISURATE - AI SENSI DEL REGOLAMENTO - PER METRO QUADRO E PER ANNO

AREA MERCATO PIAZZA DE GASPERI (COMPRESSE STRADE ADIACENTI)	€ 28
AREA MERCATO PIAZZA BECCARIA - VIA MOLA S. MARIA	€ 18
AREA MERCATO PIAZZETTA MARCONI (GIORNALIERO)	€ 28
AREA MERCATO PIAZZA UGO FOSCOLO	€ 28
AREA PEDONALE (Piazza IV Novembre - Piazza Unità d'Italia) stagionalità dal 01.05 al 31.10	€ 40
AREA PEDONALE (Piazza IV Novembre - Piazza Unità d'Italia) stagionalità dal 01.11 al 30.04	€ 25
AREA PEDONALE (Piazza IV Novembre - Piazza Unità d'Italia) intera annualità	€ 50

MERCATO COPERTO	
TIPOLOGIA A (12 mq) all'anno	450
TIPOLOGIA B (8 mq) all'anno	300
TIPOLOGIA C (5 mq) all'anno	190
TIPOLOGIA D (4mq) all'anno	150

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA		1^ CAT.	2^ CAT	3^ CAT
Occupazione ordinaria giornaliera diversa da quella oggetto di specifica previsione		€ 5,00	€ 4,00	€ 3,00
Spettacoli viaggianti		€ 0,50	€ 0,40	€ 0,30
Occupazione per lavori di pubblica utilità		€ 5,00	€ 4,00	€ 3,00
Vendita in occasione di fiere e mercati		€ 1,50	€ 1,00	€ 0,80
Esecuzione di lavori ed opere di interesse privato, traslochi ed occupazioni stradali in genere a. con occupazione totale della carreggiata b. con occupazione parziale	A	€ 6,00	€ 5,00	€ 3,00
	B	€ 3,00	€ 2,50	€ 1,50
veicoli privati diversi da quelli a servizio di persone invalide		€ 1,00	€ 0,80	€ 0,50
Edilizia: occupazioni fino a 60 giorni		€ 1,20	€ 1,00	€ 0,80
Edilizia oltre il 61° giorno		€ 1,50	€ 1,30	€ 1,00
ONLUS e patrocini comunali		GRATIS	GRATIS	GRATIS
per occupazioni connesse a tinteggiature facciate o piccoli interventi di rifacimento intonaci, tariffa a convenzione con minimo di € 50,00 salvo diversa determinazione di giunta. La stipulazione di convenzioni con aziende erogatrici di pubblici servizi con cadenza annuale è commisurata al numero di utenze censite al 31.12 dell'anno precedente ed è a corpo.				

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Luigi Parisella

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Angelo Di Fazio

Si assume impegno di spesa per euro sul cap..... del bilancio dell'esercizio 2003
e si attesta la copertura finanziaria della spesa stessa.

IL RESPONS. Del Serv. Finanziario

F.to dott.ssa Tommasina Biondino

E' copia conforme all'originale
Fondi li

- 5 MAR. 2003

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal

IL MESSO COMUNALE

5 MAR. 2003



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Angelo Di Fazio)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il

non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

Fondi

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Angelo Di Fazio)

Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
(dott. Francesco Di Maio)

Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria
(dott. Tommasina Biondino)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Angelo Di Fazio)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giuseppe Azzarà)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal **10 APR. 2003**.....
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000
- E' divenuta esecutiva il giorno **20/4/2003**..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 3° comma del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

Fondi li

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Angelo Di Fazio)